



Comune di Rometta

Provincia di Messina

ASSESSORATO SERVIZI SCOLASTICI

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 13 DEL 15 GIUGNO 2010

PUBBLICATA DAL 28 GIUGNO 2010 AL 13 LUGLIO 2010 REGISTRO PUBBLICAZIONE N.

590

Titolo I - Finalità	3
Art. 1	3
Finalità e criteri generali	3
Titolo II - Destinatari	3
Art. 2	3
Destinatari	3
Titolo III - Funzionamento e modalità di gestione	3
Art. 3	3
Organizzazione.....	3
Art. 4	4
Calendario e orari.....	4
Art. 5	4
Piano annuale di trasporto scolastico	4
Art. 6	5
Modalità organizzative.....	5
Art. 7	5
Accompagnamento.....	5
Art. 8	5
Sicurezza e Responsabilità.....	5
Titolo IV - Iscrizione e accesso al servizio	6
Art. 9	6
Iscrizioni.....	6
Titolo V - Rapporto comune – famiglia.....	6
Art. 10	6
Sottoscrizione del regolamento	6
Art. 11	7
Comunicazioni Comune-Famiglia	7
Titolo VI - Rapporto Comune – Istituzioni Scolastiche	7
Art. 12	7
Comunicazioni tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche	7
Titolo VII - Norme di utilizzo del servizio	7
Art. 13	7
Criteri generali	7
Art. 14	8
Comportamento a bordo.....	8
Art. 15	8
Sanzioni.....	8
Titolo VIII - Altre aree di intervento	8
Art. 16	8
Servizi gratuiti.....	8
Art. 17	9
Modalità di fruizione per le uscite didattiche e culturali	9
Art. 18	9
Entrata in vigore.....	9

Titolo I - Finalità

Art. 1

Finalità e criteri generali

1. Il Servizio di trasporto con gli scuolabus comunali risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il Servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e con le effettive disponibilità di bilancio.

Titolo II - Destinatari

Art. 2

Destinatari

1. Il Servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole elementari e medie residenti nel Comune di Rometta. Potranno essere ammessi al servizio anche i non residenti, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purchè ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.
2. Il servizio, compatibilmente con la disponibilità di mezzi e personale, potrà essere esteso anche ai bambini della scuola materna aventi autonomia nello svolgimento delle azioni quotidiane della vita.
3. In casi di insufficienza di mezzi e personale il servizio sarà limitato.
4. Il servizio è previsto anche per i ragazzi portatori di handicap frequentanti le scuole elementari e medie residenti e domiciliati nel Comune di Rometta che non necessitino di un particolare accompagnamento, previa autorizzazione di chi ne esercita la patria potestà.
5. Il trasporto di portatori di handicap con carrozzine e altri presidi speciali è ammesso solo se lo scuolabus ha in dotazione gli appositi accessori ed è predisposto a tal fine, previa assistenza di operatore igienico-sanitario.
6. È data facoltà a singoli, ditte, imprese e/o similari di poter apporre segni pubblicitari all'esterno degli scuolabus dietro remunerazione ritenuta opportuna e congrua dall'Amministrazione nella persona di un proprio dipendente – responsabile.
7. Sarà onere dell'Amministrazione determinare un funzionario – responsabile per valutare le offerte pervenute, ed in caso di più offerte stabilire quale sia la più conveniente per l'Ente. La totalità delle entrate sarà destinata interamente al servizio scuolabus. Per la regolamentazione delle sponsorizzazioni si rimanda al regolamento delle sponsorizzazioni.

Titolo III - Funzionamento e modalità di gestione

Art. 3

Organizzazione

1. L'Amministrazione può gestire il servizio per intero o parzialmente (cioè solo alcuni percorsi e/o solo in alcuni periodi) con le seguenti modalità:

- a) Mediante mezzi propri o a noleggio e con proprio personale;
 - b) In affidamento a terzi appaltando il trasporto a ditte;
2. Sia nel caso di gestione diretta, sia nel caso di affidamento a terzi con appalto, saranno utilizzati automezzi idonei e rispondenti alle leggi vigenti in materia.
 3. L'organizzazione del servizio di trasporto scolastico è curato dagli uffici comunali, sulla base degli indirizzi programmatici forniti dalla Giunta Comunale, predisponendo un piano annuale di trasporto scolastico sulla base delle richieste pervenute e delle esigenze maturate così come meglio indicato al successivo articolo 5.
 4. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di valutare i singoli casi individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza qualora ricorrano situazioni di antieconomicità o di difficoltà organizzative nell'erogazione del servizio ordinario, promuovendo e concludendo accordi con l'utenza interessata

Art. 4

Calendario e orari

1. Il servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici. Non è previsto invece il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.
2. Per le scuole materne il servizio, ove attuato, viene effettuato dopo il normale orario di entrata al mattino e di uscita nel pomeriggio delle scuole elementari e medie.
3. In caso di uscita anticipata per qualsiasi motivo improvviso e non programmabile (es. assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, formazione di ghiaccio sulle strade, eventi calamitosi) non potrà essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. Il servizio potrà essere effettuato, a seconda dei casi, parzialmente o completamente, in relazione alle condizioni oggettive.

Art. 5

Piano annuale di trasporto scolastico

1. L'Ufficio predispone ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.
2. Il piano annuale di cui al precedente comma 1 deve essere predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall'apertura dell'anno scolastico, e comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno.
3. Il piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.
4. Nell'accettazione delle domande di cui al successivo articolo 10, sarà data la precedenza agli alunni che risiedono a una distanza superiore a m. 1000 dalla scuola, nei limiti della capienza del mezzo. Eccezionalmente potranno essere ammessi al servizio, sempre compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, coloro che risiedono a distanze inferiori.
5. Particolari condizioni di disagio sociale o altre problematiche, che comportino una deroga a tale criterio, dovranno essere comunicate contestualmente alla domanda, verificate e attestate dal servizio sociale comunale.
6. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior

sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.

7. Il piano annuale potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

8. Il piano annuale viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Nel piano non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

Art. 6

Modalità organizzative

1. Per tutti i trasportati i punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel piano annuale di cui al precedente articolo 5, che le individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente Regolamento.

Art. 7

Accompagnamento

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto esclusivamente per i bambini della scuola materna ed è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni normative vigenti, fatta salva la possibilità di attuarlo anche per gli altri cicli, in caso di particolari esigenze e compatibilmente con la disponibilità di personale.

2. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, silenzio, rispetto degli altri e del mezzo); inoltre l'accompagnatore segue le operazioni di salita e di discesa dei bambini.

Art. 8

Sicurezza e Responsabilità

1. Il piano annuale di cui al precedente articolo 5 deve essere redatto con criteri che consentano la maggior sicurezza possibile per gli utenti. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, quando possibile, in prossimità di semafori o di strisce pedonali.

2. Il piano annuale inoltre deve consentire la maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti; i percorsi devono essere programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.

3. L'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo, alla fermata prestabilita.

4. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico.

Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione, così come previsto al successivo comma 5 del presente articolo.

5. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

6. L'Amministrazione curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori del servizio siano coperti da polizze assicurative, sia per il servizio gestito con mezzi e personale comunale, sia per quello effettuato in appalto.

Titolo IV - Iscrizione e accesso al servizio

Art. 9

Iscrizioni

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio dovranno presentare domanda su appositi moduli, entro il termine stabilito dalle istituzioni scolastiche per le iscrizioni e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno per l'Anno Scolastico successivo.

2. La domanda di iscrizione di cui al precedente comma 1 dovrà essere sottoscritta da almeno un genitore dell'alunno e dovrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune.

3. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica da parte dell'Ufficio del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente regolamento, in particolare del criterio di competenza territoriale di cui al precedente articolo 2 e dei criteri di economicità ed efficienza del servizio.

4. Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1, potranno essere accolte, secondo i criteri indicati nel presente articolo, soltanto nel caso in cui l'accoglimento non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio ed in relazione alle disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.

5. Le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, potranno essere sempre accettate se compatibili con il piano annuale di trasporto scolastico e con le esigenze organizzative del servizio, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento. Nei casi in cui la domanda venga accolta e sia istituita la tariffa, così come prevista al successivo art. 16, sarà dovuto il pagamento rapportato al periodo di fruizione.

Titolo V - Rapporto comune – famiglia

Art. 10

Sottoscrizione del regolamento

1. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del richiedente di tutte le norme contenute nel presente Regolamento, e, più specificamente, dovranno essere chiaramente riportate:

- a) le norme relative alla sicurezza e alla responsabilità;
- b) le modalità di discesa e salita dai mezzi;

2. Il presente Regolamento sarà reso pubblico in tutte le forme previste dalla legge. L'Amministrazione Comunale provvederà alla massima diffusione del documento, rendendolo disponibile, oltre che presso l'Ufficio e le Segreterie delle istituzioni scolastiche, anche sul sito

ufficiale del Comune. Del documento potrà essere richiesta copia secondo quanto previsto dalla normativa vigente, previo pagamento dei diritti di copia.

3. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione non saranno accettate

Art. 11

Comunicazioni Comune-Famiglia

1. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.

2. All'inizio dell'anno scolastico il Comune provvederà a comunicare alle famiglie, anche attraverso avvisi o manifesti, gli orari e i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti, sulla base di quanto stabilito dal piano annuale di trasporto scolastico.

3. L'Ufficio comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico, secondo quanto previsto al comma 6 del precedente articolo 5.

4. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per scritto, all'Ufficio, che provvederà alla cancellazione dell'utente dall'elenco. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della eventuale tariffa versata.

5. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente e formalmente comunicata all'Ufficio, che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.

Titolo VI - Rapporto Comune – Istituzioni Scolastiche

Art. 12

Comunicazioni tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche

1. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.

2. In tempo utile per la migliore organizzazione del servizio l'Ufficio richiede alla Scuola tutte le notizie indispensabili e/o utili per la predisposizione del piano annuale di trasporto dell'anno scolastico successivo, in particolare gli orari di inizio e fine delle attività dei vari plessi scolastici.

3. Prima dell'attivazione annuale del servizio, nonché per ogni successiva variazione, l'Ufficio trasmette alle segreterie delle Istituzioni Scolastiche l'elenco degli ammessi al trasporto.

Titolo VII - Norme di utilizzo del servizio

Art. 13

Criteri generali

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

2. Nello spirito del precedente comma 1, il Comune potrà, di concerto con le Istituzioni Scolastiche, organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.

Art. 14

Comportamento a bordo

1. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista e/o accompagnatore.

2. E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento

Art. 15

Sanzioni

1. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista e/o accompagnatore non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:

- L'autista dovrà far pervenire all'Ufficio una relazione, il più possibile circostanziata, circa il comportamento scorretto dell'alunno;
- L'Ufficio mediante apposita comunicazione scritta avviserà il Dirigente scolastico e la famiglia dei fatti accaduti, con facoltà di quest'ultima di essere sentita in contraddittorio e dedurre su quanto contestato;
- Qualora il comportamento dell'alunno non muti e questo generi all'interno del mezzo confusione e pericolo tale da mettere a repentaglio i trasportati, previa comunicazione alla famiglia e al Dirigente scolastico, lo stesso sarà sospeso dal servizio per sette giorni consecutivi, giungendo alla sua esclusione definitiva in caso di ulteriore scorrettezza;

2. Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni a persone, al mezzo, o a cose altrui, la famiglia sarà chiamata a rimborsarli.

3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore

Titolo VIII - Altre aree di intervento

Art. 16

Servizi gratuiti

1. Il servizio di trasporto scolastico per uscite didattiche, secondo le modalità dettagliate al successivo art. 17 è, per tutti gli alunni che frequentano le scuole del territorio, nei limiti della disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie disponibili gratuito.

2. Il Servizio di Trasporto Scolastico prevede, altresì, i servizi per il raggiungimento delle palestre e dei laboratori didattici, sempre nei limiti della disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie disponibili.

3. Nel caso di servizio in affidamento a terzi dovrà essere previsto un numero di ore e posti da destinare ai servizi di cui al comma 1 e 2.

Art. 17

Modalità di fruizione per le uscite didattiche e culturali

1. Il servizio di trasporto scolastico è messo a disposizione per le gite scolastiche educative e di istruzione da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale o in località diverse.
2. Per usufruire dei servizi di cui al precedente comma il Dirigente scolastico, o suo delegato, dovrà far pervenire, almeno 7 giorni lavorativi prima della data programmata per l'uscita didattica, una specifica richiesta scritta, corredata da tutti gli elementi necessari (numero degli alunni da trasportare, ora di partenza e di arrivo, luogo di destinazione...) per consentire la predisposizione di un adeguato e ordinato servizio di trasporto.
3. L'Ufficio provvederà ad esaminare le richieste e a programmare e coordinare il servizio nei limiti delle risorse disponibili.
L'Ufficio si riserva comunque di concedere l'autorizzazione in base alla disponibilità dei mezzi, secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni, dando tempestiva comunicazione ai richiedenti sull'esito della richiesta.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore unitamente all'intervenuta esecutività della relativa delibera di approvazione, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, e, comunque, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011.